

RUNTS: cosa cambia con il DM 2/2026

Guida completa al testo coordinato DM 106/2020 + DM 13/2026 • Operativo dal **9 aprile 2026**

■ **Scadenza urgente — ONLUS:** Il 31 marzo 2026 è il termine ultimo per gli enti già iscritti all'Anagrafe delle ONLUS (soppressa dal 1° gennaio 2026) per presentare domanda al RUNTS o al Registro delle Imprese, senza obbligo di devoluzione del patrimonio. Dopo tale data scatta l'obbligo devolutivo (art. 34). *Eccezione: trust e alcuni enti Onlus ex art. 101 c. 8 CTS sono esclusi dall'obbligo.*

Novità principale

Arriva il delegato per le pratiche RUNTS [NUOVO]

Il legale rappresentante può conferire una **delega telematica** a un soggetto di fiducia per gestire le pratiche sul portale RUNTS. La delega è generata automaticamente dal sistema e può riguardare: iscrizione, variazioni (modifiche statutarie, cariche sociali), cancellazione, accreditamento 5x1000 e deposito bilanci.

— **Solo compilazione e invio:** il delegato compila e invia, ma la sottoscrizione rimane in capo al delegante.

— **Compilazione, sottoscrizione e invio:** il delegato assume piena responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato.

Esempio pratico:

L'ASD "Polisportiva Olimpia" ha un presidente poco pratico di sistemi informatici. Può nominare il segretario o il commercialista come delegato, che depositerà bilanci e aggiornerà le cariche sociali al suo posto, senza che il presidente debba fare nulla di tecnico.

Semplificazione

Deposito bilanci: addio al 30 giugno fisso

Il termine per depositare il bilancio d'esercizio diventa **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (art. 20 c. 5), in coerenza con l'art. 48 c. 3 del Codice del Terzo Settore. Avvantaggia tutti gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Esempio pratico:

Un ente di promozione sportiva che chiude l'esercizio il 30 settembre ha tempo fino al 27 marzo dell'anno successivo per depositare il bilancio, invece di anticipare tutto entro il 30 giugno.

Semplificazione

Aggiornamento dati sociali: una volta all'anno, solo se variati

Il numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati si aggiorna **entro il 30 giugno, solo se ci sono state variazioni** rispetto ai dati già presenti nel sistema. L'obbligo è ora esteso a **tutti gli ETS**, non solo ODV e APS (art. 8 c. 6 lett. r).

Esempio pratico:

Una società sportiva dilettantistica con 120 soci che non ha variato il numero nell'anno non deve fare nulla entro il 30 giugno: l'aggiornamento è obbligatorio solo se il dato è cambiato.

Comunicazioni

PEC propria obbligatoria per ogni ente

Ogni ETS deve dotarsi di un indirizzo PEC **intestato all'ente stesso**: non è più ammesso indicare la PEC del rappresentante legale, di un fondatore o di un associato (art. 6 c. 3). Il portale RUNTS rimane il canale prioritario.

Esempio pratico:

Un'associazione sportiva che usava la PEC del presidente deve attivare una casella PEC intestata all'associazione prima di accedere al portale RUNTS. Costo indicativo: pochi euro l'anno.

Cancellazione e devoluzione

Nuova ipotesi di cancellazione senza liquidazione [NUOVO]

Il nuovo art. 23 c. 1 lett. a-bis) consente la cancellazione a un ente che **ha deliberato lo scioglimento ma non ha rapporti giuridici aperti** (né debiti né crediti in sospeso), senza dover avviare la procedura di liquidazione.

Esempio pratico:

Un'associazione sportiva che ha esaurito le attività, ha zero debiti e zero crediti, può sciogliersi e cancellarsi dal RUNTS con una procedura molto più rapida, allegando semplicemente la delibera di scioglimento.

Devoluzione patrimonio

Devoluzione: procedure più chiare e regime semplificato per i piccoli

Il nuovo art. 25 distingue tra **devoluzione dell'intero patrimonio residuo** (scioglimento) e **devoluzione del solo incremento patrimoniale** (cancellazione con continuazione). L'incremento da devolvere include anche i periodi di iscrizione nei **registri previgenti** (ODV, APS, ONLUS), non solo il periodo RUNTS.

Per gli enti con **entrate annue fino a 60.000 euro** è previsto un regime semplificato: basta una dichiarazione sostitutiva invece della documentazione patrimoniale completa.

Esempio pratico:

Un'ASD iscritta al registro ODV dal 2010 e al RUNTS dal 2022 che si cancella deve calcolare l'incremento patrimoniale da devolvere a partire dal 2010. Se ha entrate sotto 60.000 euro, presenta solo una dichiarazione sostitutiva invece del bilancio certificato.

Personalità giuridica

Riconoscimento più semplice per chi ha già la personalità giuridica

Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS (art. 17), la relazione giurata può essere sostituita da una **situazione patrimoniale certificata dal revisore legale**, aggiornata a non più di 120 giorni prima del verbale. Ammesso anche l'assegno circolare non trasferibile intestato all'ente come prova del patrimonio minimo (art. 16).

Esempio pratico:

Una federazione sportiva con revisore legale già in carica non deve pagare un professionista esterno per la relazione giurata: è sufficiente la certificazione del revisore già nominato, purché non siano trascorsi più di 120 giorni dal verbale.

Forma giuridica

I comitati ora possono acquisire personalità giuridica tramite RUNTS [NUOVO]

Il decreto recepisce la circolare MLPS n. 5/2025: i **comitati** vengono ora espressamente richiamati negli artt. 15, 16 e 17. Un comitato che assume la qualifica di ETS può ora acquisire la **personalità giuridica** ai sensi dell'art. 22 CTS tramite iscrizione al RUNTS.

Esempio pratico:

Un comitato organizzatore di eventi sportivi che vuole strutturarsi come ETS può iscriversi al RUNTS e, contestualmente, ottenere la personalità giuridica, con la stessa procedura prevista per associazioni e fondazioni.

Sezioni RUNTS

Migrazione dalla sezione 'altri ETS' a 'reti associative' [NUOVO]

Il nuovo art. 22 c. 6-bis chiarisce che la richiesta di iscrizione nella **sezione Reti Associative** da parte di un ente già iscritto nella sezione g) ('altri ETS') è qualificata come **migrazione**: in caso di esito positivo, l'ente viene cancellato dalla sezione di provenienza. Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in entrambe le sezioni.

Esempio pratico:

Un ente sportivo iscritto come 'altro ETS' che nel tempo ha aggregato associazioni affiliate raggiungendo i requisiti per le reti associative, presenta istanza di migrazione: se accettata, esce dalla sezione g) e viene iscritto nella sezione e), senza soluzione di continuità.

Procedimento

Statuti standard: iter più veloce se indicato nell'istanza

Per beneficiare della riduzione dei termini procedurali (da 60 a **30 giorni**), l'ente deve semplicemente **indicare espressamente nell'istanza** di aver adottato uno statuto standard tipizzato approvato dalla propria rete associativa (art. 9 c. 4). Non occorre allegare ulteriore documentazione a tal fine.

Esempio pratico:

Un'ASD affiliata ad ASC Sport che adotta lo statuto standard approvato dalla rete e lo dichiara nell'istanza, ottiene risposta entro 30 giorni invece di 60.

Dopo la cancellazione

Nuovo art. 25-bis: cosa succede dopo la cancellazione dal RUNTS [NUOVO]

Il nuovo articolo disciplina gli effetti della cancellazione: l'Ufficio RUNTS comunica il provvedimento a **prefettura, regione o provincia autonoma** per gli enti con personalità giuridica ex DPR 361/2000. Dopo la cancellazione è **illegittimo usare acronimi ETS** (ODV, APS, ETS, ecc.) nella denominazione o nei rapporti con i terzi. Una nuova iscrizione è sempre possibile, a patto di aver adempiuto tutti gli obblighi conseguenti.

Esempio pratico:

Un'associazione cancellata dal RUNTS che continuasse a usare la sigla 'APS' nei contratti si espone alle sanzioni dell'art. 91 CTS. Se in futuro volesse reinscrivere, può farlo solo dopo aver completato la devoluzione del patrimonio dovuta.

■ Riepilogo scadenze operative

- **31 marzo 2026**: ultimo giorno per le ex ONLUS per chiedere l'iscrizione al RUNTS senza obbligo di devoluzione
- **9 aprile 2026**: attivazione nuove funzionalità portale RUNTS (deleghe, nuovi modelli)
- **30 giugno 2026**: aggiornamento annuale dati sociali (associati, volontari, dipendenti) — solo se variati
- **Entro 180 giorni dalla chiusura esercizio**: deposito bilancio d'esercizio (non più il 30 giugno fisso)

Fonte: DM 106/2020 coordinato con DM 13/2026 (DM 2 del 13 gennaio 2026, G.U. n. 66 del 20 marzo 2026). Testo di lavoro non ufficiale.